

Newsletter n. 7 del 15 Febbraio 2017

1. BILANCI - Disponibile il MANUALE OPERATIVO 2017 per il deposito presso il Registro delle imprese

E' online il **"Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2017"** volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

UNIONCAMERE e il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, con comunicato stampa del 15 febbraio 2017, hanno, infatti, reso noto che è stata pubblicata l'edizione 2017 della Guida ai bilanci dal titolo **"Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2017"**.

Il manuale, volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale, è stato realizzato dall'Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e descrive le **modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2017**.

La Guida contiene quest'anno anche l'**introduzione del bilancio in formato XBRL per le micro-imprese** con relativi schemi quantitativi. Si tratta di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione "2016-11-14". La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l'introduzione del **bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi**. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.

LINK:

[Per scaricare il testo del Manuale operativo 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento relativo al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento relativo al formato XBRL clicca qui.](#)

2. MAGAZZINI GENERALI - Emanate dal Ministero due lettere-circolari recanti chiarimenti e alcune rettifiche in merito all'applicazione della circolare n. 3693 del 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato due lettere-circolari, rispettivamente, del **6 febbraio 2017, Prot. 40503** e del **10 febbraio 2017, Prot. 47668**, riguardanti l'attività di **gestione di magazzini generali**, fornendo **chiarimenti in merito all'applicazione della circolare n. 3693 del 20 settembre**

2016, concernente i criteri per la **determinazione dell'ammontare dell'importo della cauzione** dovuta in relazione allo svolgimento dell'attività di magazzino generale.

A. I chiarimenti forniti dalla lettera-circolare n. 40503 sono i seguenti:

A1) In sede di **determinazione della cauzione o della fideiussione** per l'esercizio dell'attività di magazzini generali, ai sensi del comma 7, dell'art. 80-quinquies del D.Lgs. n. 59/2010, l'unico requisito richiesto ai fini dell'applicazione del bonus capitale è che **il capitale stesso sia sottoscritto e versato**.

Occorre, cioè, che la somma sia di certa determinazione nell'ammontare e che sia riferibile solo ed esclusivamente al soggetto società, titolare dell'attività di magazzino generale. Non è quindi rilevante, a questi fini, la forma della società, né che la stessa sia o meno dotata di personalità giuridica. Pertanto si ritiene, conseguentemente, che l'opzione del calcolo del *bonus* relativo al capitale sociale sia utilizzabile **anche dalle società di persone**, sempre che il capitale stesso sia stato versato.

A2) Nel caso il gestore del magazzino sia una **società cooperativa**, considerato che il capitale è di consistenza variabile e che tale dato non è oggetto di pubblicità attraverso il Registro delle imprese, l'ammontare del capitale di cui tenere conto per il calcolo della cauzione e da dichiarare sul modulo per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è **quello risultante, al momento in cui si procede al calcolo stesso**, dai documenti della cooperativa (ad es. libro soci).

Il Ministero ricorda, inoltre, che, nel caso in cui i parametri varino in modo tale da far scorrere la fascia di ammontare, è sempre possibile, in ogni momento, procedere al **ricalcolo dell'ammontare della cauzione**.

Nel caso delle cooperative, nel caso si verificano **variazioni consistenti nel capitale**, anche in periodi riavvicinati, dovrà essere **ripresentata una nuova SCIA** per stabilire il nuovo ammontare della cauzione.

A3) Premesso che la determinazione dell'ammontare della cauzione deve essere sempre fondata su parametri certi ed aggiornati, cioè corrispondenti alla situazione attuale della gestione, i bilanci, di cui occorre tener conto per il calcolo, sono **gli ultimi tre regolarmente approvati e depositati**. Conseguentemente se è disponibile il bilancio 2016, il triennio sarà 2014-2015-2016, ma se, in caso contrario, ad oggi l'ultimo bilancio approvato e depositato è del 2015, il triennio di riferimento sarà 2013-2014-2015.

A4) Per quanto riguarda l'importo del "massimale assicurativo", premesso che, anche in questo caso, è sempre necessario prendere in considerazione parametri certi ed aggiornati, l'importo del "massimale assicurativo" è **quello risultante dalla polizza vigente al momento del calcolo**.

B. I chiarimenti forniti dalla lettera-circolare 47668 sono i seguenti:

B1) viene apportata una **rettifica all'Allegato B** alla citata circolare n. 3693, nel punto in cui si individua le fasce dei nuovi ammontari cauzionali: nella stringa corrispondente al punteggio "*da 5,1 a 7*" è stato erroneamente indicato un valore di cauzione pari ad euro 25.883,00, mentre la cifra corretta è pari ad euro **25.822,44** (o ad euro 25.823,00 a seguito di arrotondamento).

B2) Coloro che, a seguito dell'effettuazione del calcolo per individuare la fascia di appartenenza, si collocano nella fascia in questione, che prevede un ammontare di cauzione pari a 25.822,44 o arrotondato pari a 25.823,00, cioè pari a quello attualmente versato, **non sono tenuti a presentare il modello SCIA**. In questo caso sarà sufficiente trasmettere alla Camera di Commercio di appartenenza **apposita comunicazione**, resa sotto la responsabilità del legale rappresentante, nella quale dovranno essere specificati i valori corrispondenti a tutti i parametri utilizzati per la determinazione dell'ammontare. Le Camere di Commercio dovranno, successivamente, provvedere ad **inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico le predette comunicazioni** al fine di consentire la verifica della correttezza del calcolo.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo delle due lettere-circolari clicca qui.](#)

3. COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) - Comunicazione di immissione sul mercato di pitture vernici e prodotti per le carrozzerie entro il 1° marzo

Scade il 1° marzo 2017 il termine utile per la presentazione della comunicazione di immissione sul mercato di **pitture, vernici e prodotti per carrozzeria**, relativa all'anno 2016.

Ricordiamo che il D. Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, come successivamente modificato dal D. Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'**Allegato I (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria)**, a trasmettere, per il tramite delle Camere di Commercio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, **entro il 1° marzo di ogni anno**, i dati e le informazioni previsti all'**Allegato III-bis**, riferiti all'anno precedente e relativi alla tipologia ed alla quantità dei prodotti immessi sul mercato.

I **Composti Organici Volatili (COV)** o VOC (dall'inglese "*Volatile Organic Compounds*") includono vari gruppi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. Molto utilizzati nella composizione

dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione.

Tra gli impianti interessati a tali emissioni ci sono, ad esempio: **verniciatura in continuo di metalli, pulitura a secco, vari procedimenti di stampa, rivestimenti con film continui, fabbricazione di calzature, impregnazione e stratificazione del legno, fabbricazione di prodotti farmaceutici, finitura degli autoveicoli.**

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "**immissione sul mercato**" si intende "qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario".

Ricordiamo che, fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per "gli utenti" o consumatori finali.

A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall'art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, **i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.**

La dichiarazione di immissione sul mercato deve essere effettuata **utilizzando l'apposito modello cartaceo**, messo a disposizione dalle Camere di Commercio, dal Ministero dell'Ambiente, da Uniocamere e da ECOCERVED.

La stessa **non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria.**

La comunicazione dovrà essere spedita, in busta chiusa, **esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento** al seguente indirizzo:

RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl

Casella Postale 843

35122 - PADOVA CENTRO (PD)

Ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.

Ulteriori informazioni, modulistica ed istruzioni per la compilazione sono disponibili nei siti Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Uniocamere e di Ecocerved.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare tutta la modulistica necessaria clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ECOCERVED clicca qui.](#)

4. AGRICOLTORE IN ATTIVITA' - Chiarimenti dall'AGEA sui requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, previste in ambito comunitario, sono considerati "**agricoltori in attività**" le persone fisiche o giuridiche **iscritte all'INPS**, come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o mezzadri, **in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.**

A chiarirlo è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con la **circolare n. 9282 del 3 febbraio 2017.**

Nella circolare viene richiamato quanto già stabilito al paragrafo 2.1. della precedente circolare, Prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, nel quale viene chiarito che sono "agricoltori in attività" **le persone fisiche o giuridiche** che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, **dimostrano uno dei seguenti requisiti:**

- a) **iscrizione all'INPS** come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) **possesso della partita IVA attiva** in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda.

Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in **zone montane e/o svantaggiate**, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal **codice ATECO 01 agricoltura.**

AGEA chiarisce, inoltre, che, ai fini dell'esecuzione delle istruttorie per l'erogazione degli aiuti da parte degli organismi pagatori, qualora l'acquisizione della presenza della dichiarazione annuale IVA non possa essere eseguita in via informatica deve essere consentito all'agricoltore di provare l'esistenza della qualifica "agricoltore in attività" mediante il deposito di idonea documentazione presso l'organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale. In particolare, è necessario che gli Organismi pagatori:

- a) **acquisiscano la denuncia IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda con ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;**

b) verifichino che almeno un allegato della denuncia IVA si riferisca al codice agricoltura ATECO 01 (in caso di più attività svolte dall'azienda in linea generale va fatto un modello per ogni attività per la quale c'è stata l'emissione di fatture).

Successivamente all'effettuazione dell'istruttoria l'Organismo pagatore, utilizzando le funzionalità disponibili nell'ambito del SIAN relative alle acquisizioni delle istruttorie in materia di agricoltore in attività, dovrà trasmettere al Coordinamento **esclusivamente l'informazione della presenza o meno della dichiarazione IVA.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare AGEA clicca qui.](#)

5. SISTRI - La CONSIP riaggiudica la gara per l'affidamento del sistema

CONSIP Spa ha indetto, in data 1° febbraio 2017, una **Gara a procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** per il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La nuova aggiudicazione arriva dopo che la prima aggiudicazione della gara, datata 4 agosto 2016, era stata annullata in autotutela, come si evince anche dalla sentenza TAR Lazio 6 febbraio 2017, n. 2000.

La concessione ha ad oggetto l'affidamento della:

- **tracciatura dell'intero ciclo di vita del rifiuto** attraverso i registri di carico e scarico (produttore e smaltitore), le schede di movimentazione (produttore e trasportatore) in modo da produrre in automatico il MUD ed avere quindi una contabilità del rifiuto chiara e definita;
- **registrazione dei percorsi in modalità offline**, in linea con l'attuale normativa, con un modello in grado di evolvere in funzione delle nuove normative europee in fase di diffusione, anche mediante lo svolgimento dei seguenti servizi:
- **Servizi operativi:** servizi inerenti la tracciabilità del rifiuto, la registrazione dei percorsi, la gestione del contributo, il supporto agli utenti e la disponibilità delle informazioni;
- **Servizi strumentali:** attività funzionali all'erogazione dei servizi concessori, quali la presa in carico del sistema, la gestione delle infrastrutture, la manutenzione e l'evoluzione del sistema informativo, il call center.

Il Contratto avrà una durata di 60 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, più ulteriori eventuali 24 mesi.

Vogliamo, infine, ricordare che il **Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244**, recante *"Proroga e definizione di termini"* (c.d. *"Decreto Milleproroghe"*) – in fase di conversione in legge - all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) ha prevista la proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 **al 31 dicembre 2017** - del subentro del nuovo concessionario, del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e della riduzione del 50% delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul tema del SISTRI clicca qui.](#)

6. ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti su imprese in concordato con continuità aziendale

Per quanto riguarda le **imprese sottoposte alla procedura di concordato con continuità aziendale**, l'**art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. n. 120/2014**, relativo ai requisiti per l'iscrizione all'Albo, **va applicato secondo la dizione letterale** laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e non può, invece, trovare applicazione laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa, *"purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione"*.

A stabilirlo è il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la **circolare n. 172 del 8 febbraio 2017**, emanata con l'intento di fornire, alle Sezioni regionali, i chiarimenti sulla corretta applicazione dell'articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. n. 120/2014, nel caso in cui l'azienda di trovi in stato di concordato con continuità aziendale.

Il citato art. 10 del regolamento approvato con D.M. 120/2014, fissa i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo e, in particolare, al comma 2, lett. g), stabilisce che le imprese non devono trovarsi, in

sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggette ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.

La **procedura di concordato con continuità aziendale**, prevista dall'**art. 186-bis della legge fallimentare**, differisce - come spiega il Comitato nazionale - dalle procedure concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria. Con il **concordato con continuità aziendale**, soprattutto a seguito delle modifiche apportate all'istituto con la riforma del 2015 (D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132), si è scelto di **privilegiare la conservazione dell'impresa**, sottoponendo anche i creditori al rischio d'impresa, e relegando gli aspetti liquidatori a semplice supporto della continuazione dell'attività aziendale.

Del resto, come ricorda lo stesso Comitato, anche il D.Lgs. n. 50 del 2018 (nuovo Codice degli appalti pubblici), all'art. 110 ha regolamentato la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale stabilendo, al comma 3, che *"il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:*

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale".*

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

7. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Controlli in sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese - Nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3696/c del 14 febbraio 2017**, torna sull'argomento dei controlli che la legge rimette agli uffici del Registro delle imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle Startup e alle PMI innovative (**verifiche preventive**) e durante la vigenza dello status speciale di Startup innovativa e PMI innovativa (**verifiche dinamiche**).

La circolare attiene **tanto alle Startup**, costituite sia tramite atto pubblico che tramite la speciale previsione di cui all'art. 4, comma 10-bis del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, **quanto alle PMI innovative** ed è distinta in **tre parti**: la prima dedicata alle Start-up innovative, la **seconda** alle PMI innovative e la **terza**, di sintesi, dove vengono riportati gli estremi dei pareri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di Startup e di PMI innovative e indicate le tempistiche delle relative verifiche da parte delle Camere di Commercio.

Le tabelle sinottiche presentate nella terza parte di questa circolare recano una rappresentazione schematica di tali pareri, per ciascuno dei quali viene indicato il corrispondente requisito tra quelli previsti dall'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 e dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015.

Nelle tabelle sono altresì indicati sinteticamente i tipi di controllo in carico a codesti uffici.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare clicca qui.](#)

8. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Pubblicata la Relazione annuale 2016

E' stata pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, la Online la **"RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO sullo stato di attuazione e sull'impatto della normativa in favore delle startup e delle PMI innovative"**.

La relazione è frutto dell'**analisi sui risultati dello Startup Act italiano**, ormai entrato nel suo quinto anno di operatività.

Alla relazione hanno contribuito 20 diverse istituzioni e organizzazioni dell'ecosistema.

Il testo è articolato in **sei capitoli**.

Nel **primo** vengono presentate le **principali evoluzioni normative**. Tra queste, l'introduzione di una nuova modalità, digitale e gratuita, per la costituzione delle startup.

Il **secondo** capitolo **descrive le circa 6.000 Startup innovative registrate a metà 2016**: localizzazione geografica e settoriale, valore dimensionale in termini di occupati e fatturato, performance economiche e finanziarie.

Nel **terzo** capitolo vengono anticipati i **risultati emersi da #StartupSurvey**, la prima indagine statistica condotta a livello nazionale sulle Startup innovative, volta a raccogliere dalla loro viva voce informazioni di tipo qualitativo finora non disponibili, come il livello di soddisfazione sulle policy a esse dedicate.

Il **quarto** capitolo presenta le principali evidenze prodotte dall'utilizzo delle misure che compongono la **strategia italiana per le Startup innovative**, come l'accesso gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI, gli incentivi agli investimenti in equity, l'*equity crowdfunding* e il programma Italia Startup Visa. Il **quinto** capitolo offre una panoramica sulle **principali iniziative di comunicazione pubblica sulle policy**, nonché sull'attività di customer service sulla normativa, condotta dal Ministero verso gli utenti. Il **sesto** capitolo, infine, introduce il lettore a **due esercizi di valutazione sistematica dell'impatto delle misure**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Relazione 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Relazioni degli anni precedenti clicca qui.](#)

9. AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE - Accorpamento tra le Camere di Commercio di TERAMO e L'AQUILA

Con **decreto del 27 gennaio 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata "**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**", mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila**.

La nuova Camera di Commercio avrà la **sede legale** a L'AQUILA, Corso Vittorio Emanuele, 86 e **sede secondaria** in TERAMO, Via Savini, 48/50.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l'ultimo passaggio che mancava per chiudere l'iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di L'Aquila e di Teramo in data 22 novembre 2016.

Il **dott. Giampiero Sardi**, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Teramo, è **nominato Commissario ad acta**, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia".

Annunciate due prossime fusioni: quella tra le Camere di Commercio di **Reggio Emilia, Parma e Piacenza** e quella tra le Camere di Commercio di **Ravenna e Ferrara**.

LINK:

[Per un approfondimento sul processo in corso di autoriforma del sistema camerale clicca qui.](#)

10. PERFORMANCE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Emanato il decreto che fissa i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Elenco nazionale dei valutatori (OIV)

Con **Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017 e diventato efficace il 10 gennaio 2017, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha istituito, in attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'**Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV)** e ne ha definito i **criteri per l'iscrizione in tale elenco**.

D'ora in avanti l'iscrizione all'Elenco nazionale è una **condizione necessaria** per poter partecipare alle procedure comparative per diventare componente degli OIV.

L'Elenco nazionale sarà gestito attraverso una **piattaforma online** sul sito del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le **domande di iscrizione** nell'Elenco nazionale sono presentate dai soggetti dotati dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto. La richiesta deve essere effettuata **esclusivamente con modalità telematica**, attraverso questo Portale, secondo quanto disposto dall'articolo 3 dello stesso decreto.

La domanda dovrà essere **sottoscritta digitalmente** con strumenti propri (mediante l'uso di Smart Card o altro software) o, qualora non si possieda una firma digitale, dopo averla stampata, firmata e scannerizzata, con la funzione di upload.

L'iscrizione diviene efficace a decorrere dalla comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della completezza delle informazioni fornite, della sussistenza dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all'articolo 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'articolo 5 del citato decreto.

Tra i **requisiti minimi di accesso**, il possesso di una laurea - specialistica o di vecchio ordinamento - e un'esperienza almeno quinquennale di lavoro nella valutazione della performance, nella pianificazione e nel controllo di gestione presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private.

Tra i **requisiti di integrità** il non aver riportato condanne penali, né condanne nei giudizi per danno erariale. I dipendenti pubblici non possono aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Tra le ulteriori novità vi è l'**obbligo di formazione permanente**, sia in presenza che a distanza.

La scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica accrediterà le strutture che rilasceranno i **crediti formativi**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto del 2 dicembre 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale della Performance clicca qui.](#)

11. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - L'ENASARCO ha aggiornato le aliquote contributive e i minimali e massimali per l'anno 2017

I versamenti previdenziali per gli agenti e rappresentanti di commercio prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente **minimale contributivo** e **massimale provvigionale**. gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali vengono periodicamente rivalutati tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Indice FOI).

La Fondazione ENASARCO, a seguito della pubblicazione, da parte dell'ISTAT, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI), ha aggiornato gli importi dei **minimali contributivi** e dei **massimali provvigionali**, che, **per l'anno 2017**, sono pertanto così determinati:

A. Per l'Agente plurimandatario:

- il **massimale provvigionale annuo** (vale a dire l'ammontare delle provvigioni fino al quale si applica l'aliquota contributiva) per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.000,00 euro (contributo massimo per mandato pari a 3.887,50 euro);

- il **minimale contributivo annuo** per ciascun rapporto di agenzia è pari a 418,00 euro.

B. Per l'Agente monomandatario:

- il **massimale provvigionale annuo** per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.500,00 euro (contributo massimo per mandato pari 5.831,25 euro);

- il **minimale contributivo annuo per ciascun rapporto** di agenzia è pari a 836,00 euro.

A decorrere dal **1° gennaio 2017**, in conformità al nuovo regolamento delle attività istituzionali della fondazione ENASARCO, sono, inoltre, entrati in vigore i **nuovi parametri di calcolo dei contributi**.

L'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente (*provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso*) in dipendenza del rapporto di agenzia, è passata dal 14,65% al **15,55%**. Tale aliquota va ripartita in parti uguali tra l'agente e il preponente: **7,775% per l'agente e 7,775% per la mandante**.

ATTENZIONE: i contributi devono essere calcolati sulle **provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate** e su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (*provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso*). Infatti il **riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza** (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) **e non per cassa**.

Ricordiamo, infine, che il versamento dei contributi ENASARCO va effettuato **entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre**. In particolare, con riferimento alla contribuzione ENASARCO relativa al 2017, le scadenze sono le seguenti:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2017) | scadenza: 22 maggio 2017; |
| - 2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2017) | scadenza: 21 agosto 2017; |
| - 3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2017) | scadenza: 20 novembre 2017; |
| - 4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2017) | scadenza: 20 febbraio 2018. |

LINK:

[Per accedere al sito della Fondazione ENASARCO clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento ENASARCO attualmente in vigore clicca qui.](#)

12. DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - Approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari in vigore dal 1° gennaio 2017

Dal **1° gennaio 2017** è entrato in vigore il nuovo **Codice delle sanzioni disciplinari**, approvato, lo scorso luglio, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), dopo una consultazione pubblica scaduta il 30 giugno 2016.

La volontà di creare un apposito regolamento in materia di sanzioni disciplinari, nasce dall'esigenza di promuovere sul territorio nazionale un'**applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle stesse fattispecie**, favorendo così il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità oltre che di eguaglianza e di parità di trattamento.

Il nuovo Codice fornisce, infatti, ai Consigli di disciplina territoriali indicazioni uniformi in ordine alle **modalità** e alla **gradazione delle sanzioni disciplinari** in caso di violazione delle singole norme deontologiche.

Il Codice delle sanzioni rappresenta l'**ideale completamento del nuovo Codice deontologico** in vigore dal 1° marzo 2016, e si applica, in sede di procedimento disciplinare, agli iscritti all'Albo in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dallo stesso Codice Deontologico.

Il nuovo Codice delle sanzioni si divide in **due Titoli** ed è composto da **29 articoli**.

Il **Titolo Primo** (artt. 1 - 10) è dedicato all'ambito di applicazione del Codice e alla natura e tipologia delle sanzioni; il **Titolo Secondo** (artt. 11 - 29) individua, invece, le sanzioni disciplinari comminabili in caso di violazione delle disposizioni del Codice deontologico della professione.

Le sanzioni disciplinari contemplate per la categoria professionale sono tre:

- la **censura** (art. 5);
- la **sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni** (art. 6);
- la **radiazione dall'Albo** (art. 7).

Riguardo la formazione professionale e la maturazione dei relativi crediti, l'**aggiornamento professionale** viene ora inquadrato in un vero e proprio "**obbligo**", alla cui violazione corrisponde ora precise e ben chiare sanzioni.

Chi nel triennio, che parte dal 1° gennaio 2017, non osserva l'obbligo della formazione rischia, infatti, le seguenti sanzioni:

- la **sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi in caso di assenza totale di crediti formativi professionali**;
- la **sospensione fino a due mesi con meno di 30 crediti nel triennio**;
- la **sospensione fino a un mese se i crediti maturati sono tra i 30 e i 60**;
- **con almeno 60 crediti è prevista la censura**.

Le sanzioni **raddoppiano** se il comportamento viene reiterato nel triennio successivo (art. 15).

LINK:

[Per scaricare il testo del Codice delle sanzioni disciplinari clicca qui.](#)

13. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Previsti sgravi contributivi per le imprese che assumono stagisti - Il ruolo strategico del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro tenuto dalle Camere di Commercio

L'articolo 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha confermato gli sgravi fiscali per le assunzioni con alcune novità. In particolare, **dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018**, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori, è previsto lo **sgravio totale dei contributi previdenziali per tre anni** (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di **3.250 euro annui**.

L'esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, **entro i sei mesi successivi alla loro acquisizione di tutti i titoli di studio** della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma ITS, laurea, master, dottorato).

A differenza dalla procedura contemplata per le agevolazioni contributive previste per gli anni 2015 e 2016, per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una **previa domanda di accesso** alle risorse messe a disposizione dal legislatore.

La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata. **esclusivamente in via telematica**, all'INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l'esonero contributivo per il triennio. In caso contrario, non darà l'autorizzazione ad usufruire dell'esonero contributivo, bloccando la domanda di accesso ai fondi.

Il bonus verrà erogato dall'INPS secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a **7,4 milioni di euro per il 2017**; 40,4 milioni per il 2018; 86,9 milioni per il 2019; 84 milioni per il 2020; 50,7 per il 2021 e 4,3 milioni per il 2022.

Da parte sua il Governo, entro il 31 dicembre 2018, procederà alla verifica dei risultati conseguenti all'introduzione dell'esonero contributivo, così da stabilire una sua eventuale prosecuzione.

Per aumentare l'offerta formativa, la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "La Buona Scuola") ha istituito presso le Camere di Commercio il **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro** per facilitare le istituzioni scolastiche nell'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l'impresa e l'ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti.

Il registro nazionale è **articolato in due parti**:

- una **sezione aperta e consultabile gratuitamente** in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza;

- una **sezione speciale del Registro delle imprese**, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro. Tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

L'**iscrizione al registro** - che dovrà avvenire dall'apposito portale dedicato - è **gratuita ed è aperta a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese**: società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme, agli enti pubblici e privati ed ai professionisti.

LINK:

[Per accedere al Registro nazionale per l'alternanza Scuola - Lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una scheda illustrativa elaborata dal Governo clicca qui.](#)

14. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - La Cassazione conferma la fallibilità, anche per quelle cd. "in house providing"

La **Corte di Cassazione** Civile, Prima Sezione, con la **Sentenza n. 3196 del 7 febbraio 2017**, in continuità con un precedente orientamento, ha confermato che **le società pubbliche**, comprese le società cosiddette *in house providing*, **sono assoggettabili a fallimento**.

La Cassazione ha infatti confermato quanto stabilito nella precedente sentenza n. 22209 del 2013, secondo cui *"In tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forma e medesime modalità"*.

Nonostante lo stesso art. 1 della L.F. disegni l'area di esenzione dalle procedure concorsuali attorno agli "enti pubblici" e non alle "società pubbliche", lo stesso legislatore ha avuto modo di chiarire, all'art. 4, comma 13, ultimo periodo, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. "Spending review"), la sussistenza di una norma generale di **rinvio alla disciplina codicistica**, secondo cui *"Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali"*.

Tale norma - richiamata dalla Corte come ulteriore conferma dell'indirizzo qui applicato - è stata poi ripresa dal nuovo art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), secondo cui *"Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato"*.

L'art.14 dello stesso decreto, infine, con disposizione che prende atto di un indirizzo maturato nella giurisprudenza concorsuale, ha a sua volta precisato che *"Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al"*

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 3196/2017 clicca qui.](#)



15. BILANCIO APERTO - L'App dedicata al bilancio dello Stato si arricchisce della rubrica "RGS Informa" - Fruibile anche la BDAP

Il bilancio dello Stato diventa pubblico grazie ad un'App che si rivolge non solo ai professionisti e ai parlamentari ma a tutta la popolazione, rendendo più semplice la consultazione e la comprensione delle voci di bilancio.

L'App "**Bilancio Aperto**", lanciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a luglio 2016 per rendere accessibili a tutti le informazioni sulla contabilità dello Stato, si arricchisce ora della rubrica "**RGS Informa - Notizie e dati sui conti pubblici**".

L'applicazione, realizzata dalla **Ragioneria Generale dello Stato (RGS)** in collaborazione con Sogei, è disponibile gratuitamente su Google Play Store e su Apple Store.

La nuova rubrica "RGS Informa" fornisce notizie relative al bilancio dello Stato e alla finanza pubblica, con link a canali informativi specifici gestiti dalla stessa RGS, dove sono disponibili dati ed informazioni di maggior dettaglio.

Tra questi canali primo fra tutti è il **Portale OpenBDAP** che rende disponibili a tutti i cittadini importanti componenti informative della **Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)**.

La Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) consente di raggiungere l'obiettivo di fornire agli attori istituzionali uno strumento unico, omogeneo e razionalizzato di rilevazione, misurazione ed analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto di decisioni strategiche; nello stesso tempo rappresenta uno strumento abilitante per la costruzione delle regole e degli indicatori chiave necessari a supportare le principali finalità e funzioni individuate:

- 1) *Analisi e Valutazione della Spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato;*
- 2) *Controllo, Monitoraggio e Consolidamento dei Conti Pubblici;*
- 3) *Attuazione e Stabilità del Federalismo Fiscale.*

La BDAP è **aperta agli utenti delle Amministrazioni Pubbliche** in conformità al dettato normativo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*) **ed ai cittadini**.

L'accesso alla sezione "**Area per le Istituzioni**" del Portale BDAP, allo stato attuale, è fruibile esclusivamente agli **utenti delle Amministrazioni Pubbliche** (previa registrazione);

L'accesso alla sezione "**Dati pubblicati**" del Portale BDAP è fruibile, senza alcuna registrazione, a **tutti gli utenti**.

LINK:

[Per scaricare l'App da Google Play clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'App da Apple Store clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale OpenBDAP clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 196/2009 clicca qui.](#)

16. NUE 112 - Numero Unico Europeo di Emergenza - Faticoso avvio in Italia - Ora attivabile anche attraverso un'App ufficiale

L'11 febbraio scorso è stata celebrata la **Giornata europea del 112** (uno-uno-due), il **Numero Unico Europeo di Emergenza (NUE – NUE 112)**, promossa insieme a Commissione europea e Parlamento europeo.

L'iniziativa vuole sensibilizzare e far conoscere l'esistenza del 112 come numero unico di emergenza a tutti i cittadini italiani che si spostano nei paesi dell'Unione Europea per studio, lavoro o vacanza.

Il Numero Unico Europeo 112 è stato **introdotto nel 1991** con la **direttiva 91/396/CEE del 29 luglio 1991**, per mettere a disposizione dei cittadini un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri.

Il 112 si è aggiunto così ai numeri di emergenza nazionali.

Dal 1998 la normativa europea impone agli Stati membri di garantire che tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile possano chiamare gratuitamente il 112.

Dal 2003 inoltre gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informazioni sulla localizzazione del chiamante per consentire loro di rintracciare rapidamente le vittime di incidenti.

Gli Stati membri hanno inoltre il compito di sensibilizzare i cittadini sull'uso del 112.

Tuttavia, non superano il 30% i cittadini europei che conoscono il 112 come numero unico europeo d'emergenza, accessibile sia in patria, sia all'estero.

Il NUE 112 è **attivo in tutti gli Stati membri dell'Unione europea**: in ognuno dei 27 paesi dell'Unione, così come anche in molti altri Stati di tutto il mondo (Russia, Svizzera, Ucraina, Islanda, Norvegia), componendo il 112 si viene messi in contatto con il sistema di emergenza.

In molti paesi, tuttavia, il servizio non è ancora completamente attivo come "numero unico".

Dopo 24 anni dalla sua istituzione (dopo solleciti e sanzioni), dal 1° novembre 2015, **anche in Italia** è iniziata l'attivazione del Numero Unico per le Emergenze.

In Italia il 112 (dopo una fase sperimentale partita nel 2010 a Varese) è attualmente attivo in **Lombardia** e nel **Lazio** (per le zone coperte dalla numerazione 06). Ma dalla prossima primavera il servizio coprirà anche le regioni del **Friuli Venezia Giulia**, la **Liguria** e la province di **Aosta, Cuneo e Torino**.

Le altre Regioni italiane stanno lavorando per poter passare quanto prima al numero Unico.

Bisogna tuttavia segnalare che, per l'istituzione del numero unico europeo 112, sono stati **stanziati 58 milioni euro fino al 2024**. Con l'art. 8, commi 1, lett. a) e 3, della **legge 7 agosto 2015, n. 124** (recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), è stata, infatti, autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.

Prevista la istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale definite attraverso appositi protocolli d'intesa.

In Italia il numero unico per le emergenze è attivabile anche grazie a "**Where Are U**", l'App ufficiale che consente di chiamare la Centrale operativa ed inviare direttamente la propria posizione.

Nel 2017, il tema centrale sarà "**come usare i social media nelle emergenze**".

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Unione europea dedicato al 112 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 8 AL 15 FEBBRAIO 2017)

1) Ministero della Salute - Decreto 7 dicembre 2016, n. 262: Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 26 gennaio 2017: Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Legge 25 gennaio 2017, n. 9: Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017).

N.B. La Repubblica riconosce **il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo»**, al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 2 dicembre 2016, n. 263: Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5. Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto 30 dicembre 2016: Piano assicurativo agricolo 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma qualcuno più saggio di noi la pensa così:

**LA VERA MISURA DI UN UOMO
SI VEDE DA COME TRATTA
QUALCUNO DA CUI
NON PUO' RICEVERE NULLA IN CAMBIO.**

BUONA GIORNATA !